

**Società a responsabilità limitata “Soggetto Gestore
dell'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Lucca
s.r.l.” abbreviabile in "E.R.P. Lucca srl"**

STATUTO

TITOLO I

Denominazione – sede – Durata -Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale

Art. 7 Capitale sociale

Art. 8 Modalità trasferimento delle quote – Diritto di prelazione

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 9 Assemblee

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Art. 11 Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Art. 12 Firma sociale e rappresentanza

Art. 13 Amministratore delegato

Art. 14 Sindaci

Art. 15 Regolamento

Art. 16 Controllo analogo degli Enti Pubblici Soci

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 Bilancio Sociale ed utili

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Art. 19 Controversie sociali

Art. 20 Norme di rinvio

TITOLO I

Denominazione – sede – Durata – Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Tra i Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Careggine, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemandina è costituita una società a responsabilità limitata denominata “Soggetto Gestore dell'Edilizia Residenziale Pubblica s.r.l. della Provincia di Lucca” abbreviabile in “E.R.P. Lucca srl”.

La società è costituita ai sensi della legge regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all' art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di LODE e tutte le altre funzioni che LODE ovvero i singoli comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

Art. 2 Sede

La società ha sede in Piazza della Concordia n. 15 Lucca e potrà istituire nelle forme di legge sedi di rappresentanza in altre località della Provincia.

Art. 3 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Art. 4 Oggetto sociale

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE le seguenti attività:

- a) le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni
- b) tutte o parte le funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77 ; nella eventualità che i Comuni medesimi intendano conferire al Gestore tale attività;
- c) l'acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati;
- d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero promuovendo la costituzione di società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del t.u. n. 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;
- e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;
- f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;
- g) la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;
- h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra forma consentita dalle vigenti leggi;
- i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati,

mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del t.u. n. 267/2000 ovvero a società di scopo;

- l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera b) del presente articolo nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
- m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo, nell'interesse dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato 2 alla Delibera n. 109 del 26 giugno 2002 della Regione Toscana.

In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo prevalente in favore dei soci, e comunque in modo strettamente strumentale al perseguimento degli interessi dei medesimi.

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, ERP Lucca s.r.l.:

1. nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale, della concertazione con le forze sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del t.u. 267/2000 tra gli enti associati per la costituzione di LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini.
2. Si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie socialmente deboli;
3. si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell' ERP nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili.
4. si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dalla LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;
5. perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;

6. promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano, nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e privati, costituire società, acquisire la partecipazione in altre società, anche consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;
7. si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;
8. predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previe adeguate indagini di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati;
9. la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica;
10. la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel reciproco interesse degli utenti, dalla imparzialità del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico. La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materie di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza Lode, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi soggetti partecipanti, sono soci i Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Capannori, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione Garfagnana, Careggine, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Forte dei Marmi, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano Garfagnana, Seravezza, Sillano, Stazzema, Vagli di Sotto, Vergemoli, Viareggio, Villa Basilica e Villa Collemantina.

A tali soci è riservato il 100% del capitale sociale.

Le quote saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella allegata alla Convenzione per la Costituzione della Conferenza LODE.

L'Assemblea, secondo gli indirizzi della Conferenza LODE, entro i due anni decorrenti dalla costituzione della Società, individuerà a termini di legge i soggetti terzi pubblici cui cedere una quota, comunque inferiore al 50% del capitale sociale, privilegiando soggetti che abbiano finalità compatibili con quelle della società e dando preferenza ai soggetti operanti nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al D.Lgs. n. 207 del 5 maggio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.

Ogni socio non potrà assumere una quota superiore al 30% del capitale sociale

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

In ogni caso, potranno acquisire la qualità di soci esclusivamente soggetti pubblici o, comunque, aventi capitale pubblico totalitario.

TITOLO IV

Capitale Sociale

Art. 7 Capitale Sociale

Il capitale sociale è di EURO 2.010.000,00 (duemilionidiecimila virgola zero zero) suddiviso in quote multiple di un Euro.

I versamenti sulle quote sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Modalità trasferimento delle quote - Diritto di prelazione

Nel caso in cui un socio intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote dovrà - indicando il valore delle quote che intende trasferire, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente - darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso, devono comunicarlo al Consiglio d'Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più soci le quote devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alla quota posseduta, ma sempre in modo che sia acquistata l'intera partecipazione per la quale taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra il socio offerente avrà diritto di trasferire le quote al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per

astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo nel primo quadrimestre di ogni anno e per giustificati motivi nel primo semestre.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza da comunicarsi ai sensi e a termini di legge.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della società mediante semplice delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione è necessaria la maggioranza qualificata uguale o superiore al 65% delle quote di partecipazione alla società e con il 50% + 1 dei soci (o loro delegati).

Per l'approvazione del Bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 50% del capitale sociale e del 65% dei soci presenti all'assemblea.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di cinque membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società.

Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove, purché nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o qualora la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente o via fax.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 11, quinto comma e ferme restando le competenze del Comitato di Controllo Analoghi di cui all'art. 16 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo

sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le partecipazioni di estranei, assegnandovi uno o più dei suoi membri ed aggregandovi anche persone estranee.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinare categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni.

Art. 11 Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dovrà essere sempre nominato tra soggetti designati dai soci aventi natura giuridica pubblica ed appartenere ad uno dei soggetti costituenti il L.O.D.E. della Provincia di Lucca.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi.

Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.

La rappresentanza in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Art. 12 Firma sociale e rappresentanza

La firma sociale, sotto il timbro "E.R.P. Lucca srl", spetta al Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può inoltre essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti, a uno o più membri del Consiglio.

Art. 13 Amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato, scegliendolo nel proprio seno.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Sindaci

Qualora previsto dalla legge, il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 15 Regolamento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, recherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.

Art. 16 Controllo analogo degli Enti Pubblici Soci

I soci enti pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'assemblea dei soci, la nomina degli organi sociali come stabilita dal presente statuto nonché attraverso un apposito Comitato di Controllo Analogo composto da sei membri, così nominati:

- un membro dal Comune di _____ quale Presidente;
- un membro dal Comune di _____ quale Vice Presidente;
- un membro dal Comune di _____ quale rappresentante Area della Piana;
- un membro dal Comune di _____ quale rappresentante Area della Media Valle;
- un membro dal Comune di _____ quale rappresentante Area della Garfagnana;
- un membro dal Comune di _____ quale rappresentante Area della Versilia;

Il Comitato di Controllo Analogo è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la società e i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione.

Il Comitato di Controllo Analogo delibera a maggioranza dei suoi membri.

A tal fine gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Controllo Analogo:

- a) il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci d'esercizio con la nota integrativa e le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- c) la relazione di cui all'articolo 2409 ter, comma 2° appena depositata nella sede della società;
- d) la versione preliminare di ogni atto del consiglio di amministrazione relativa a: acquisizione partecipazione in altre società o costituzione di nuova società; cessione di partecipazioni in altre società; stipula di contratti il cui valore sia superiore a Euro 100.000,00;
- e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Controllo Analogo

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali anche al fine di consentire ai soci di assumere consapevolmente le relative determinazioni in ordine all'attività degli organi sociali: ciò al fine di consentire il controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo in precedenza approvati dallo stesso Comitato e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società.

In ogni caso, gli atti del consiglio di amministrazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del Comitato di Controllo Analogo .

Per l'esercizio del controllo, il Controllo Analogo ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società; può altresì disporre l'audizione dei consiglieri di amministrazione e delle figure apicali della società.

La società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti di servizio aventi contenuti determinati preventivamente dai soci tramite il Comitato di Controllo Analogo .

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici affidati alla società anche mediante richiesta formulata al Comitato di Controllo Analogo .

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

Art. 19 Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi d'accordo fra i contendenti, e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di mediante decreto su ricorso della parte più diligente, da notificarsi agli altri arbitri eventualmente già nominati e alle parti interessate.

Art. 20 Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 15, si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.